

Codice A1107A

D.D. 22 gennaio 2016, n. 10

Esecuzione delle opere, prestazioni necessarie per la manutenzione e la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Fabbriati del Parco di Stupinigi - CIG 5153291642. Autorizzazione al subappalto all'impresa COVERECOLOGY di Toli Pirro ex art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 307 del 14.05.2013 è stata indetta la gara a procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione e la riparazione, per gli anni 2014 e 2015, degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti nella provincia di Alessandria, Asti, Cuneo e fabbricati del Parco di Stupinigi (cod. CIG 5153291642) per l'importo a base gara di complessivi € .2.500.000,00= (compresi € 50.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 339 del 30.5.2013 con la quale il Settore attività Negoziale e Contrattuale ha proceduto all'approvazione degli atti di gara per l'Esecuzione delle opere, prestazioni necessarie per la manutenzione e la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti nella provincia di Alessandria, Asti, Cuneo e Fabbriati del Parco di Stupinigi, anni 2014-2015;

vista la Determinazione dirigenziale n. 734 del 18.11.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto delle opere sopra menzionate all'Impresa I.M.E.I .Srl – corrente in via Semplicità, 1– Milano (part. IVA01750200154)- cod. beneficiario 285084) per un importo contrattuale di appalto di € 1.845.360,00.= (compresi € 50.000,00.= per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre IVA;

visto il contratto rep. n. 32/2014 del 27.1.2014 registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 il 28.1.2014 al n. 923 serie 3;

dato atto che il C.S.A. include tra le opere di cui si compone l'appalto, opere di categoria OG1 (categoria prevalente), nonché opere di categoria OG2, OS3, OS6, OS7 e OS8;

vista la dichiarazione presentata dall'Appaltatore all'atto dell'offerta in data 5.7.2013 con la quale intende subappaltare, le seguenti opere:

- parte delle opere della categoria prevalente OG1 nei limiti di legge
- opere della categ. OG2 – OS3 – OS6 – OS7 –OS8

vista la Determinazione Dirigenziale del Settore Attività negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici, n. 395 del 2 luglio 2014, con la quale si prende atto dell'affitto del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. da parte di I.M.E.I. Srl corrente in via Semplicità, 1 Milano a favore della società CREA.MI Srl corrente in Milano, viale Tunisia, 38, e che, pertanto la medesima subentra, nella posizione soggettiva rivestita dalla concedente IMEI Srl nei confronti di Regione Piemonte e specificatamente nel contratto relativo ai lavori di manutenzione degli immobili regionali o comunque in uso alla regione Piemonte siti nelle province di Alessandria,

Cuneo, Asti, e fabbricati del parco di Stupinigi stipulato in data 27.1.2014 rep. n. 32/14;

vista la nota prot. n. 19038 del 09.07.2015 con la quale la Città di Nichelino ha comunicato l'avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/1990 e s.m.i., finalizzato all'adozione di un provvedimento di rimozione e smaltimento per accertare problematiche igienico-sanitarie presso lo stabile di proprietà regionale sito in Nichelino, nella zona compresa tra via Debouchè e via Vinoso;

vista la nota prot. n. 33278/A11090 del 16.07.2015 con la quale l'allora Dirigente del Settore Patrimonio immobiliare, dott. Giorgio Lucco, ha chiesto all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Area Metropolitana di Torino ed al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro della Amministrazione scrivente, una verifica dello stato dello stabile in oggetto;

visto il riscontro alla predetta nota pervenuto in data 27.07.2015 dal Dirigente del Settore Tecnico nonché Responsabile unico del Procedimento Ing. Giovanni Arcuri con la quale, nell'inoltrare la nota dell'Asl To 5 prot. n. 27416 del 06.07.2015, si segnala l'attivazione di una richiesta di subappalto urgente ed indifferibile con la ditta preposta alla manutenzione sull'area di Stupinigi;

vista l'ordinanza n. 4/2015 del 17.08.2015 pervenuta al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale in data 21.08.2015 n. 19527 con la quale è stato ordinato, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica della predetta, di provvedere a:

- *alla rimozione e smaltimento di tutte le lastre in fibrocemento contenenti amianto, costituenti la copertura del predetto fabbricato, con ulteriore specifica che qualsiasi intervento di manutenzione, rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto, dovrà essere condotto nel rispetto della normativa vigente, previa presentazione della notifica c/o piano di lavoro ex artt. 59 sexies e 59 duodecies del D.Lgs. 257/2006, allo Spresal dell'Asl to 5 – via San Francesco D'Assisi 35 – Nichelino, competente per territorio;*
- *alla rimozione e smaltimento dei summenzionati rifiuti abbandonati, tramite Ditta autorizzata;*
- *alla rimozione degli arbusti e delle erbe infesanti presenti nella predetta area.*

Vista l'ordinanza n. 5/2015 del 26.10.2015 pervenuta con la quale i limiti temporali degli interventi di cui sopra sono stati prorogati sino a tutto il 16.02.2016;

vista la richiesta di affidamento del “*servizio di rimozione e bonifica copertura in eternit, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e disbrigo di tutte le pratiche presso l'ASL di competenza, presso il galoppatoio di vinoso*” in capo all'impresa COVERECOLOGY di Toli Pirro (part. IVA 09499850015) del 29.10.2015, pervenuta in data 03.11.2015, con sede in Vicolo Bessone, n.2/bis Racconigi (CN), per un importo presunto di €14.000,00.= compresi oneri per la sicurezza oltre IVA, rientranti nella categoria prevalente OG1;

vista la nota prot. n. 00053899/A11107A del 10.11.2015 con la quale è stata comunicata all'Appaltatore la sospensione del termine per la conclusione del procedimento in quanto trattasi di prestazioni da assoggettarsi al regime del subappalto e conseguentemente, in quanto tali, da supportare con apposita istanza corredata con la documentazione di rito così come specificato nella nota di cui sopra;

vista la nota del 09.11.2015 acclarata al prot. n. 56508 del 23.11.2015 con la quale è pervenuta l'ulteriore documentazione sopra richiesta, ad integrazione dell'istanza di subappalto in oggetto;

vista l'ulteriore nota prot. n. 57243/A11107A del 27.11.2015 con la quale, confermando la sospensione del termine per la conclusione del procedimento, è stata richiesta all'Appaltatore

l'ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria del subappalto di che trattasi;

vista la documentazione parziale e quindi non esaustiva pervenuta in data 04.12.2015 al prot. n. 58554;

verificata la regolarità contributiva dell'impresa COVERECOLOGY di Toli Pirro (part. IVA 09499850015) di cui al Durc on line con scadenza al 10.03.2016;

considerato che l'impresa COVERECOLOGY di Toli Pirro risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale del Piemonte – al n. TO12032 alla categoria 10 A classe E;

vista l'iscrizione dell'Impresa COVERECOLOGY di Toli Pirro alla C.C.I.A.A. della provincia di Cuneo;

considerato che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata a mezzo pec da questa Amministrazione in data 17.12.2015 alla Prefettura di CUNEO con nota prot. n. 00060111/A1107A-08, non risultando pervenuto riscontro al riguardo alla data di adozione del presente atto, occorre procedere ai sensi dell'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lg. 159/2011 e s.m.i.;

visto il parere favorevole del Direttore Lavori pervenuto via mail in data 11.12.2015, con l'indicazione che le opere oggetto del subappalto rientrano nelle categorie prevalente OG1 e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

considerato che la categoria prevalente OG1 risulta subappaltabile ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 170 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nella misura del 30% calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto;

accertato il non superamento della quota del 30% della Categoria prevalente OG1 prevista in bando;

ritenuto di poter pertanto autorizzare, per le motivazioni di cui sopra, il subappalto richiesto per l'importo complessivo presunto di €14.000,00.= compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;

dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 4/6/2015, prevede che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. 2015-2017 sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:*

a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio “B” “affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:”
... omissis ...

– Subappalto

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.2.2013;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
visto l'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la ditta CREA.MI s.r.l. corrente in Milano, viale Tunisia, 38, Appaltatrice delle forniture, opere e prestazioni necessarie per la manutenzione e la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte – siti nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Fabbricati del Parco di Stupinigi (codice CIG 5153291642), a seguito di intervenuto affitto di ramo d'azienda con l'impresa cedente IMEI s.r.l., ex art. 116 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., in forza del quale è subentrata nel contratto d'appalto rep. n. 32/2014 del 27.01.2014 relativo ai lavori in esame, ad affidare in subappalto all'impresa COVERECOLOGY di Toli Pirro (part. IVA 09499850015) il “*servizio di rimozione e bonifica copertura in eternit, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e disbrigo di tutte le pratiche presso l'ASL di competenza, presso il galoppatoio di vinoso*” per un importo presunto di € 14.000,00.= compresi oneri per la sicurezza oltre IVA, rientranti nella categoria prevalente OG1, **fatta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i;**

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, trattandosi di atto non riconducibile alle suddette disposizioni normative

Il Responsabile ad interim del Settore
Ing. Stefania CROTTA

VISTO DI CONTROLLO
ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 - SEZ. 7.2.1
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dr. Giovanni LEPRI